

vincie italiane, quand'anche manchino della naturalità. »

(È approvato).

« Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) i condannati per reati di associazione per delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

e) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degl'Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

f) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento. »

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Guelpa.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. La materia dell'incapacità giuridica dei condannati, già per sè stessa assai difficile, nella molteplicità delle leggi è regolata in modo confuso e difettoso.

Qualche difetto mi pare di riscontrare anche in questo articolo 17, relativamente alla incapacità dei condannati per oziosità e vagabondaggio, e relativamente alla riabilitazione. Permettetemi quindi alcune brevi considerazioni.

La materia della riabilitazione è regolata oggi dal solo articolo 100 del Codice penale, poichè l'articolo 31 delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso sopprime gli articoli 834 e 847 del Codice di procedura penale.

Ma alla riabilitazione non si fa luogo, se non nei casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, o di altra incapacità perpetua.

Vi sono poi tante leggi speciali, le quali alla loro volta stabiliscono la esclusione tem-

poranea e talora anche la incapacità assoluta da determinati uffici. Queste leggi speciali non guardano troppo per il sottile alla specie del reato; e così avviene che si moltiplicano i casi di riabilitazione, contrariamente alla natura, alle condizioni ed allo scopo dell'istituto della riabilitazione.

Veggasi infatti quest'articolo 17:

« Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione. »

Ma avete voi considerato che specie di condanne sono queste, di cui qui si parla?

Per l'articolo 453 del Codice penale la mendicizia non è che una mera contravvenzione, la quale porta alla pena massima di cinque giorni d'arresti. La oziosità e il vagabondaggio costituiscono un'altra contravvenzione, prevista dagli articoli 94 e 97 della legge di pubblica sicurezza, che può dar luogo all'ammonizione ed all'arresto.

Ora io domando: è giusto, è logico, è proporzionato che una semplice contravvenzione, punibile soltanto con qualche giorno di arresto, importi la incapacità all'ufficio dei *probi-viri*? E questo mentre razionalmente la riabilitazione non dovrebbe aver luogo, se non per le condanne che importano una incapacità o una interdizione perpetua?

Si consideri un poco la procedura della riabilitazione. Bisogna, anzitutto, che passino cinque anni dal giorno dell'espiazione della pena; bisogna poi che l'affare vada per informazioni al Procuratore generale; infine è necessario un decreto che dichiari la riabilitazione. E tutto questo si pretenderebbe in materia di contravvenzione, in casi nei quali la condanna non supera le 24 ore d'arresto!

Mi sembra dunque che questo articolo non sia nè giusto, nè proporzionato, nè logico, e che meriti di essere corretto.

Ma c'è poi un argomento decisivo per cui questa correzione deve essere fatta; ed è che le varie leggi della stessa indole debbono essere coordinate fra di loro: e perciò anche questa legge sui *probi-viri* deve essere coordinata con le altre, ed in ispecie con la legge elettorale politica, la quale stabilisce pure la incapacità degli oziosi, vagabondi e mendici; ma dispone che tale incapacità cessi un anno dopo l'espiazione della pena.

Ora, è ammissibile che dopo un anno dalla